

**Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21) del servizio idrico integrato nell' "Area Veronese" (ATO Veronese) alla società di gestione Acque Veronesi scarl.**

Oggetto dell'affidamento	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO inteso, ai sensi dell'art. 141, comma 2 del D. lgs. 152/2006, come “..insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue” <i>nell'Area Veronese (definita ai sensi della deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 6 del 20 dicembre 2004, esecutiva, <b>all. 1</b>) del territorio dell'ATO Veronese.</i>
Ente affidante	Autorità D'ambito Territoriale Veronese (ora consiglio di bacino veronese ai sensi della legge regione veneto n. 17/2012 <b>all. 2</b> ).
L'ente affidante è ente di governo dell'ATO	Si
Tipo di affidamento	Convenzione – contratto di servizio
Modalità di affidamento	Forma giuridica di affidamento dell'attività di erogazione del S.I.I. prevista, all'atto dell'affidamento, dal comma 5 lett. c) dell'art. 113 del D. lgs. 267/2000 (affidamento in via diretta ad una società totalmente pubblica in possesso dei requisiti indicati dalla norma configuranti il c.d. “in house providing”).
Durata del contratto	Venticinque anni a decorrere dalla data della sottoscrizione della Convenzione (15 febbraio 2006). Servizio affidato in esecuzione della deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 1 del 4 febbraio 2006, esecutiva ( <b>all. 3</b> ).
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare	Area Veronese del territorio dell'ATO Veronese che comprende, ai sensi della deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 6 del 20 dicembre 2004, esecutiva, n. 77 Comuni della Provincia di Verona.
Ragioni per la forma di affidamento prescelta	L'AATO Veronese, all'atto dell'affidamento della gestione del servizio idrico integrato avvenuto nell'anno 2006, ha ritenuto di scegliere la forma di gestione c.d. “In House providing” ai sensi dell'allora vigente art. 113, comma 5, lettera c) del D. lgs. 267/2000, in base alle seguenti motivazioni (deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 1/2006):  1) l'affidamento diretto del servizio per l'Area Veronese alla società In House è stata ritenuta coerente con i dettami della allora vigente Legge n. 36/1994 (ora abrogata e in parte trasfusa nel D.lgs 152/2006 e ss. mm. e ii.), in quanto consentiva di superare lo stato di gestione frammentata ed in economia allora esistente nel territorio predetto, con coordinamento delle gestioni pre-esistenti mediante

	<p>uno strumento societario del tutto coerente con l'art. 9, comma 4, della legge cit. oltre che con l'art. 23 della Direttiva n. 17/2004 "Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali";</p> <p>2) la costituzione della società in House nella forma di società consortile a r.l. ha consentito altresì, fermo il divieto delle gestioni in economia, di trasferire know-how e management, oltre che eseguire direttamente lavori, servizi e forniture da parte dei soci medesimi senza che ciò costituisse violazione dei principi di non discriminazione e concorrenza;</p> <p>3) la costituzione della società in House nella forma di società consortile ha consentito di aggregare operatori già esistenti, creando valore industriale mediante un progetto di dimensionamento sinergico delle imprese già operanti volto alla costituzione di una unica "Società d'ambito", anche mediante future operazioni societarie di fusione;</p> <p>4) la costituzione della società in House nella forma di società consortile ha consentito di non arrecare pregiudizio all'erario degli enti locali che partecipano al capitale sociale delle Società pubbliche già esistenti ed operanti nel territorio dell'Ato disperdendone il valore sia in termini di conoscenza del territorio, di know-how e (quindi) di efficientamento gestionale sia sotto il profilo più strettamente economico potendo avviare la gestione unitaria del SII mediante un regime tariffario coerente con le prescrizioni di cui alla stessa legge Galli allora vigente orientate a conseguire l'equilibrio economico-finanziario della gestione e realizzare gli investimenti infrastrutturali di cui al Piano d'Ambito;</p> <p>5) la costituzione della società in House nella forma di società consortile ha consentito di perseguire l'interesse pubblico e dei cittadini utenti individuando un Gestore unico per l'Area Veronese con efficientamento della gestione e dimensionamento industriale della medesima.</p>
<p>Sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta.</p>	<p>L'Assemblea d'Ambito dell'AATO Veronese ha deliberato (deliberazione n. 1/2006) di affidare il servizio idrico integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale Veronese, Area Veronese, alla "Acque Veronesi s.c. a r.l.", società consortile a responsabilità limitata costituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 2615 ter e 2602 cod. civ. e ai sensi e per gli effetti dell'allora vigente art. 113, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.</p> <p>Gli aspetti del rapporto tra l'Ente affidante (allora AATO VERONESE, oggi CONSIGLIO DI BACINO VERONESE) e il soggetto gestore Acque Veronesi che maggiormente influiscono sul cd "controllo analogo" sono:</p> <p>1. le decisioni più importanti spettano all'assemblea dei Sindaci</p>

	<p>costituenti l'ATO Veronese che decide con un sistema di doppia maggioranza qualificata (cfr Statuto Consiglio di Bacino Veronese, <b>all. 4</b>);</p> <p>2. il controllo esercitato su Acque Veronesi dal Consiglio di Bacino Veronese è di tipo preliminare, sia consuntivo che ispettivo (cfr Convenzione di gestione <b>all. 5</b>);</p> <p>3. l'oggetto sociale del soggetto gestore riguarda esclusivamente la gestione del SII. La società è interamente pubblica e possono essere soci solo gli enti locali appartenenti all'ATO o alla loro società o enti da essi interamente partecipati. Le azioni non possono essere trasferite a soggetti diversi da quelli legittimati dallo statuto. La società non ha fini di lucro e lo statuto prevede il divieto di distribuire gli utili (cfr Statuto di Acque Veronesi <b>All. 6</b>).</p> <p>La sussistenza dei requisiti di conformità dell'affidamento alla società consortile Acque Veronesi alla disciplina dell' <i>in house providing</i> è stata accertata dalla AVCP con deliberazione n. 24 dell'1 aprile 2009 e deliberazione n. 48 del 22 luglio 2010, <b>allegati 7 e 8</b> (cfr anche "Relazione dell'AATO Veronese all'AVCP in ordine agli affidamenti in house del SII disposti dall'AATO Veronese", <b>all. 9</b>).</p> <p>È previsto il controllo del Consiglio di Bacino Veronese sul mantenimento dei requisiti per l'affidamento In House, così come previsto al CAPO I della Convenzione di gestione siglata il 15 febbraio 2006 tra l'Autorità D'Ambito e Acque Veronesi scarl.</p>
<p>Contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico universale</p>	<p>I livelli minimi di servizio e gli standard specifici del SII nell'ATO Veronese sono stabiliti dalla Convenzione di gestione e dai suoi allegati nonché dal Regolamento del servizio idrico, dal regolamento del servizio di fognatura e depurazione, e dalla Carta del SII (cfr allegati )</p>
<p>Compensazioni economiche</p>	<p>Ai sensi del dlgs. 152/2006, per il SII, il piano d'ambito deve garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario (pertanto, allo stato attuale, non esiste una previsione statale che preveda altre forme di meccanismi di finanziamento per garantire l'equilibrio finanziario di questo servizio pubblico se non nella forma di finanziamento pubblico per la realizzazione di dotazioni infrastrutturali necessarie alla erogazione del servizio).</p>

Il Direttore  
Dott. Ing. Luciano Franchini